

COMUNE DI NOVE

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE PER IL
DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO (DAT)**

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL REGISTRO COMUNALE PER IL DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT)

(Art. 4, Legge 22 dicembre 2017, n. 219)

SOMMARIO

- Art. 1 - Istituzione del registro e tipi di disposizione
- Art. 2 – Forma delle disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario
- Art. 3 – Soggetti abilitati a richiedere la registrazione
- Art. 4 – Modalità di tenuta del Registro
- Art. 5 – Cancellazione e modifica della disposizione anticipata di trattamento
- Art. 6 – Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo
- Art. 7 – Pubblicità e informazione

Articolo 1 - Istituzione del Registro e tipi di disposizione

1. Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce, presso l'Ufficio dello Stato Civile un Registro per la raccolta delle scritture private recanti le disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e gli allegati ad esse.
2. Il Registro comunale raccoglie, unitamente alle DAT o con atto successivo da allegare alle DAT, le facoltative accettazioni di nomina del fiduciario.

Articolo 2 – Forma delle disposizioni anticipate di trattamento e nomina del fiduciario

1. Ai sensi del presente regolamento si definisce "*disposizione anticipata di trattamento*" (o DAT), il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona.
2. Gli atti depositati presso il Registro Comunale devono rispettare la forma prevista dall'art. 4 della Legge 219/2017, ossia la scrittura privata consegnata personalmente dal disponente.
3. La persona che lo redige può nominare un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.
4. Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzioni del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere.
5. Per il deposito delle DAT presso il Registro, ai sensi della legge 219/2017 non è obbligatoria la presenza dell'indicazione del fiduciario e della relativa accettazione di nomina.
6. Con la sua accettazione di nomina, il fiduciario ha diritto ad una copia delle DAT del disponente.
7. Il fiduciario può revocare in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, la sua accettazione di nomina con atto scritto da allegare alle DAT del disponente. In questo caso l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il disponente entro e non oltre 48 ore successive al deposito della revoca di nomina.
8. L'inserimento di qualsiasi documento all'interno del Registro ne comporta l'autenticazione da parte dei funzionari dello stato civile.

Articolo 3 – Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. Il Registro è riservato a tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e volere, residenti nel Comune.
2. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

Articolo 4 – Modalità di tenuta del registro

1. L'inserimento di qualsiasi atto nel Registro è effettuato in modo che siano garantite la certezza della data di presentazione e dell'identità del dichiarante
2. Le DAT e tutti gli atti ad esse allegati devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dello stato civile, che può renderle accessibili e consentire l'estrazione di copia al disponente, al fiduciario, all'azienda sanitaria presso cui risulta in cura il disponente o all'autorità giudiziaria nell'interesse del disponente, in qualsiasi momento.
3. Entro e non oltre 48 ore successive all'estrazione da parte di qualsiasi soggetto di copia delle DAT e di tutti gli atti ad esse collegate, il Comune è tenuto ad informare il disponente.
4. Le DAT dovranno essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitare manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali. In nessun caso il Comune ed i soggetti ad esso alla tenuta del registro potranno consentire che alcuno acceda alle DAT, eccezion fatta per le ipotesi espressamente previste dalla legge e dal comma 2 del presente articolo.
5. Il Comune e i soggetti da esso preposti alla tenuta del Registro non possono essere chiamati a rispondere per il contenuto, l'efficacia, l'opponibilità e qualsiasi altro effetto delle DAT e degli atti ad esse collegati depositati.

Articolo 5 - Cancellazione e modifica della disposizione anticipata di trattamento

1. Le disposizioni depositate, attraverso una nuova scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile, possono essere in qualsiasi momento rinnovate, modificate o revocate.

2. A fronte di autorizzazione da parte del disponente, l'ufficio dello stato civile è tenuto a informare il fiduciario entro e non oltre 48 ore successive al deposito del rinnovo modifica o revoca delle DAT.

3. Il disponente può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro di tutti o di singoli atti depositati, con atto scritto da presentare all'ufficio dello stato civile.

4. Ad eccezione dei casi in cui il disponente richieda la cancellazione dal Registro degli atti precedenti, il rinnovo o la revoca delle DAT sono allegate a tutti i documenti precedentemente raccolti.

Articolo 6 –Corrispettivi per la fruizione del servizio amministrativo

1. L'accesso al Registro è esente dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa ai sensi della legge 219/2017, articolo 4 comma 6
Nella busta vanno inserite anche le copie fotostatiche dei documenti di identità dello stesso dichiarante e del fiduciario, nonché del fiduciario supplente, se nominato.

Articolo 7 – Pubblicità e informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, il Comune provvede a informare, anche attraverso i rispettivi siti internet, della possibilità di depositare le DAT presso il Registro

